# REGOLAMENTO (CE) N. 1510/96 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1996

## relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/96 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

#### Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

## **ALLEGATO**

Descrizione della merce		Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)		(2)	(3)
Pallina di plastica, composta di due lati, contenenti:      una trottola di materia plastica, del diametro di 2,5 cm,  e		Trottola 9503 90 32 Gomma da masticare 1704 10 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 5 e 6 per l'interpretazione della NC, dalla nota 2 lettera v) del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 9503, 9503 90, 9503 90 32, 1704, 1704 10 e 1704 10 99
— una gomma da masticare a forma di pallina, rico- perta di zucchero, avente tenore, in peso, di sacca- rosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) del 69,5 %			Non si tratta di un lavoro contemplato dalla regola generale 3, lettera b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, né di una merce presentata in assortimenti combinati per la vendita al minuto. Cfr. nota esplicativa del sistema armonizzato regola 3 b), X, commi 1 e 3
Preparazione alimentare sotto forma di polvere costituita da un miscuglio di:  (% in peso)		2103 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90
Siero di latte in polvere Formaggio in polvere Sale Cipolla e aglio Latticello in polvere Acidi lattici e citrici Prezzemolo Estratti di paprica Spezie Olio di soia Diossido di silicio  Il prodotto è utilizzato come sostanze arcinella fabbricazione di stuzzichini	30-35 20-25 15-18 8-10 8-10 3-4 <1 <0,5 <0,5 <0,25 <0,25		